

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

Articolo 2 Principi generali

1. Il Comune garantisce la prestazione del servizio di trasporto scolastico organizzando lo stesso secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle bambine e dei bambini, e degli studenti che ne usufruiscono, applicando a tal fine le norme di legge ed i regolamentari vigenti.
2. L'accesso a detti servizi è garantito alla popolazione scolastica residente nel Comune di Aquileia frequentante le scuole dell'infanzia, primaria e media secondaria di primo grado. Gli alunni non residenti potranno avvalersi del servizio secondo le modalità indicate al successivo art. 8.
3. Il servizio di trasporto può essere gestito in economia ovvero a mezzo affidamento in appalto a terzi o mediante convenzione con altri enti pubblici.
4. Il servizio oggetto del presente regolamento non è gratuito e le famiglie degli utenti devono compartecipare agli oneri nelle misure stabilite dal regolamento ovvero da altri atti amministrativi dell'ente.

Articolo 3 Organizzazione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è organizzato con l'utilizzazione di scuolabus di proprietà comunale. Nel caso di appalto del servizio, gli scuolabus sono messi a disposizione da parte dell'appaltatore nel rispetto della normativa di settore.
2. Il servizio di trasporto scolastico deve sempre garantire il completo rispetto delle disposizioni di legge inerenti la sicurezza dei trasportati e dei mezzi.
3. Il responsabile del servizio istruzione, di concerto con i servizi tecnici e la polizia municipale, approva i percorsi le fermate e gli orari del servizio nel rispetto della normativa vigente. La posizione delle fermate deve essere indicata a mezzo dell'apposita segnaletica verticale,
4. I mezzi utilizzati per il servizio devono essere mantenuti in efficienza e devono garantire tutte le prescrizioni di sicurezza stabilite dalla normativa di settore.
5. Le unità operative della vigilanza e dei servizi tecnici, ciascuna per la loro competenza, provvedono a dare esecuzione al presente articolo.
6. Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sull'autobus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. Il comune potrà eventualmente garantire il servizio di accompagnamento anche per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie inferiori compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.
7. L'accompagnamento è svolto da adulti anche non dipendenti, incaricati dal Comune o anche a mezzo di convenzioni stipulate allo scopo.
8. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini
 - Cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati
 - Sorveglia i bambini durante il percorso

Articolo 4
Modalità di accesso al servizio

1. L'accesso al servizio di trasporto scolastico è richiesto con specifica domanda da presentarsi al Comune da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, entro la conclusione dell'anno scolastico precedente a quello in cui il servizio verrà utilizzato. La domanda si intende accettata salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'avvio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate in forma scritta al Comune. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori all'accompagnamento del bambino. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.
2. Entro l'inizio dell'anno scolastico alle famiglie richiedenti viene trasmesso un apposito tesserino riportante il cognome ed il nome del minore che usufruisce del servizio e l'anno scolastico di validità nonché comunicazione della misura della tariffa e delle modalità e termini di pagamento.

Articolo 5
Criteri di assegnazione dei posti disponibili

Nel caso in cui i posti disponibili siano inferiori alle domande, l'assegnazione dei posti avverrà sulla base delle priorità di seguito elencate:

- Trasporto a favore di residenti
- Valutazione socio-ambientale del nucleo familiare
- Distanza maggiore dal domicilio alla sede scolastica
- Età crescente

Articolo 6
Tariffe

1. La Giunta Comunale stabilisce la tariffa che gli utenti devono corrispondere.
2. Con deliberazione da assumere annualmente vengono definite modalità di agevolazione economica per la fruizione del servizio.
3. Il mancato pagamento della tariffa nei termini stabiliti può comportare da parte dell'amministrazione comunale l'avvio delle procedure per il recupero forzoso del credito maturato. A tal fine l'ufficio comunale competente, verificata la morosità, richiede per iscritto il saldo entro il termine dallo stesso prefissato.

Articolo 7
Doveri degli utenti

1. Gli utenti devono accedere ai mezzi sostando presso le sole fermate, come individuate a sensi dell'articolo 2, nel rispetto degli orari stabiliti e tenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti e dei mezzi di trasporto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista, non portare sull'autobus oggetti pericolosi.
2. In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/ dell'autista, il Comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e lo stesso potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio.

3. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti.
4. I bambini devono essere accompagnati ed attesi alle fermate da persone adulte rimanendo a completo carico dei genitori o di chi ne fa le veci la responsabilità per qualsiasi evenienza connessa alla loro assenza prima della salita e dopo la discesa dai mezzi.

Articolo 8
Convenzione con altri Comuni

1. Qualora necessario, nel caso venga richiesto l'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte di un singolo utente non residente nel Comune di Aquileia, la relativa autorizzazione viene richiesta singolarmente al Sindaco di residenza del richiedente. Nel caso il numero dei richiedenti sia superiore a uno deve essere stipulata apposita convenzione tra i due enti secondo quanto stabilito dal decreto del ministro dei trasporti del 31 gennaio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 febbraio 1997, n. 48 e dalla circolare applicativa dell'11 marzo 1997 n. 23.